



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **869** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **18.11.2022**

DA

UFFICIO: **SOCIO-ASSISTENZIALE**
SERVIZIO: **SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO**
CENTRO DI COSTO: **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

RSA

OGGETTO: Servizio Socio Assistenziale: Contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007. Approvazione della graduatoria di merito, individuazione del soggetto assegnatario, concessione del contributo e approvazione dello schema definitivo di convenzione. (Impegno spesa anno 2023 per Euro 330.000,00).

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Visto l'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda.

Dato atto che con deliberazione n. 04 del 06.10.2022 il Consiglio dei Sindaci ha approvato il Bando e il relativo schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Rilevato che quanto sopra è stato assunto tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" contenute nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020. Nello specifico, dall'analisi del contesto e delle caratteristiche degli interventi afferenti la realizzazione del servizio (o degli interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili), è emerso che lo strumento più idoneo per il relativo finanziamento è il *contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili*.

Considerato che, come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che il servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell'Allegato 2 alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 04/2022 e pertanto non costituisce aiuto di stato.

Dato atto che sulla base della previsione dello strumento del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per la gestione del servizio in parola, è stata individuata la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Ricordato che con la citata deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 04/2022 sono quindi stati approvati il Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda, nonché le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati e il relativo schema di convenzione, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del servizio – quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso, gli impegni della Comunità, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, a partire dal 2025 o in caso di eventi straordinari o imprevisti, tramite una coprogettazione con il Soggetto Gestore.

Considerato che è stato altresì stabilito che il contributo complessivo da concedere al soggetto selezionato, riferito ad un periodo che decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, è pari ad Euro 1.650.000,00= ed è destinato alla copertura delle spese ammissibili direttamente imputabili al servizio, nonché di una quota fissa di spese generali e per l'immobile. In caso di erogazione del servizio per periodi inferiori, il contributo è rideterminato per frazioni di anno.

Ricordato che, sempre con la medesima deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 4/2022, è stata disposta apposita prenotazione di spesa sul cap. 15135 coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Dato atto che:

- con determinazione n. 766/RSA del 10 ottobre 2022, è stata quindi approvata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo e relativa proposta progettuale ed è stato fissato, quale intervallo di tempo per la relativa presentazione, il periodo dal 11 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022;
- entro il termine stabilito è pervenuta una sola richiesta di contributo, presentata da Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda, Piazza della Mimosa 2/A;
- con determinazione n. 829/RSA del 03 novembre 2022 della medesima Responsabile del Servizio Sociale è stata poi nominata la Commissione per la valutazione della proposta progettuale pervenuta;

- tale Commissione si è riunita in data 14 novembre 2022, ha valutato l'unica proposta progettuale pervenuta, attribuendo alla stessa un punteggio pari a 86,3 su 100, come da verbale acquisito a protocollo n. 14403 di data 16 novembre 2022.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione della graduatoria di merito, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nonché alla conseguente individuazione del soggetto assegnatario del contributo, in questo caso Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa. A tal fine si precisa che l'art. 9 del Bando prevede che la Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.

Rilevato che il medesimo art. 9 prevede inoltre che il soggetto che otterrà il punteggio più alto, dovrà fornire, entro dieci giorni dalla richiesta della Comunità, la prova del possesso del requisito inerente l'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativa, maturata entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali semi-residenziali per minori afferenti all'Area "Età evolutiva e genitorialità". Si ritiene peraltro di non richiedere tale prova, in quanto l'esperienza dichiarata da Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda nella propria domanda di contributo, è stata interamente svolta per la Comunità Alto Garda e Ledro e quindi verificata d'ufficio da parte del Servizio Sociale.

Ritenuto inoltre necessario approvare lo schema definitivo di convenzione con Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda, quale soggetto assegnatario del contributo. Tale schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Si evidenzia a tal fine che la Comunità ha demandato al Presidente della Comunità stessa la stipula della suddetta convenzione.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visti:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con decreto del Commissario n. 36 del 29.04.2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alto Garda e Ledro Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 36 di data 20.03.2018 e modificato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 21 di data 12.02.2019;
- gli atti citati in premessa;
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019.

Considerato che:

- l'intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l'intervento finanziato si qualifica come non economico, come ampiamente motivato nell'Allegato 2 alla deliberazione Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 4/2022;
- il soggetto assegnatario del contributo non rientra nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l'attività finanziata non ha carattere imprenditoriale (v. Allegato 2 alla deliberazione Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 4/2022).

Dato atto che, per quanto previsto dal presente provvedimento non è necessaria l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico.

Dato atto che Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda risulta:

- in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento– come da determinazione del dirigente PAT n. 6473 del 22/11/2021 e ha presentato, in data 30 agosto 2021, domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi per l'area età evolutiva e genitorialità, ambito semi-residenziale e domiciliare e di contesto;

- in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile.

Evidenziato che, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la Struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio socio assistenziali, la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Fedrigotti Costanza, e l'individuazione del beneficiario è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 4/2022.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 dd. 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 dd. 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 dd. 10.03.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3".

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare, tenuto conto delle risultanze dell'operato della Commissione istituita con determinazione n. 829/RSA del 03 novembre 2022, la graduatoria delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla realizzazione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 4 del 06 ottobre 2022, come di seguito riportata:

Data di arrivo domanda contributo e prot. Com.tà	Denominazione Organizzazione richiedente	Codice Fiscale	Punteggio
27 ottobre 2022 prot.Com.tà 13594/22/4	Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda	01426520225	86,3/100

2. di concedere ad Ephedra Società Cooperativa Sociale con sede a Riva del Garda, codice fiscale n. 01426520225, quale soggetto assegnatario sulla base di quanto previsto al precedente punto 1, il contributo complessivo pari ad Euro 1.650.000,00= per la gestione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziare del budget per l'attività socio assistenziali di competenza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento; il contributo è riferito ad un periodo complessivo di n. 5 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termine 31 dicembre 2027. In caso di erogazione del servizio per periodi inferiori, il contributo è rideterminato per frazioni di anno;
3. di attribuire alla pratica in oggetto il seguente codice **CIG: ZAD389F878** ad Ephedra Società Cooperativa Sociale, che dovrà essere richiamato in tutte le pratiche conseguenti (con validità 01 gennaio 2023 e termine 31 dicembre 2027); altresì dovrà essere richiesto ad Ephedra Società Cooperativa Sociale il rilascio di tutta la documentazione con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente, senza le quali non sarà possibile procedere con la liquidazione;

4. di impegnare, per la prima annualità, la spesa complessiva pari ad € 330.000,00, al capitolo del bilancio 2023 corrispondente al capitolo 15135 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso - M. 12, P. 1, PCF U 1,3,2,15,8 subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali di competenza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento;
5. di approvare lo schema definitivo di Convenzione (Allegato 1) per la realizzazione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori con sedi operative nel comune di Arco e Riva del Garda e l'Accordo di Contitolarità al trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. che la Convenzione e l'Accordo Contitolarità al trattamento di cui al punto 5) hanno durata con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termine il 31 dicembre 2027;
7. che l'importo massimo e le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliati dalla Convenzione di cui al punto 5);
8. di demandare al Presidente della Comunità la sottoscrizione della Convenzione e dell'Accordo di Contitolarità di cui al punto 5);
9. che il procedimento amministrativo termina con la data del presente provvedimento;
10. che l'intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizio di natura non economica e per le motivazioni espresse nell'Allegato 2 alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 4 del 06 ottobre 2022;
11. che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico;
12. che, nel rispetto del Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità Alto Garda e Ledro e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Comunità Alto Garda e Ledro, in capo alla Responsabile del Servizio Socio assistenziale e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
13. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 – comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012;
14. di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati: schema di Convenzione e Accordo di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 sul sito internet istituzionale della Comunità www.altogardaeledro.tn.it nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee;
15. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

CS

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attività Socio-assistenziali
dott.ssa Costanza Fedrigotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023.

Data:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini**

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini**

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE